

Art. 16. Addetti ai servizi

1. Gli addetti ai servizi devono essere provvisti del diploma di scuola dell'obbligo.
2. Il personale addetto alla preparazione dei pasti deve essere in possesso di diploma di qualifica professionale rilasciato dall'istituto alberghiero per l'indirizzo operatore di cucina o di attestato di qualifica rilasciato a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione.
3. In deroga a quanto stabilito al comma 2, può svolgere l'attività di preparazione pasti il personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre anni in tale specifica funzione.